ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 28 dicembre 2018, presso la sede della ASP Azienda Servizi Pubblici S.p.A. in Ciampino (RM), Largo Felice Amati n. 1, tra

la ASP Azienda Servizi Pubblici S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico *pro tempore*, dott. Arturo Accolla e dal Direttore Generale, dott. Emilio Engst

e le OO.SS. di seguito indicate, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'Azienda, nonché quali parti dei contratti collettivi applicati dalla Società:

i sigg.ri GIANMARIO INNAMORATO rappresentante sindacale provinciale, GIULIANA MIGLIORELLI, rappresentante sindacale aziendale per la O.S. FP CGIL;

i sigg.ri MARCELLO GREGORIO rappresentante sindacale regionale, GIANNI SCAGLIOLA, ANTONELLA FIORUCCI, ALESSANDRA PERSICHETTI, e MONICA D'ALESSANDRO rappresentanti sindacali aziendali per la O.S. UILTUCS;

i sigg.ri STEFANO BERTINELLI rappresentante sindacale regionale, ANDREA COLONE, e NAZZARENO PACIARONI rappresentanti sindacali aziendali per la O.S. UILTRASPORTI;

i sigg.ri MARIA IPPOLITO rappresentante sindacale provinciale per la O.S. FILT CGIL ROMA SUD POMEZIA CASTELLI;

i sigg.ri AMEDEO ROSSI rappresentante sindacale regionale e SILVANA FORLINI, FABIOLA CARLOMUSTO, STEFANIA OVIDI, EUGENIA VITALI rappresentanti sindacali aziendali per la O.S. FLAICA UNITI C.U.B; .

i sigg.ri MICHELA FLORES rappresentanti sindacale provinciale e LOREDANA LONGO, rappresentanti sindacali aziendali per la O.S. USB.

PREMESSO CHE:

- l'ASP S.p.A. opera in regime di *in house providing* per conto dei propri Soci (Comune di Ciampino – socio maggioritario – e Comune di Castel Gandolfo) e anche in favore di altri Enti locali della Provincia di Roma, ricevendo in affidamento da questi la gestione di servizi pubblici in diversi settori, la cui erogazione avviene secondo caratteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- negli anni, l'Azienda ha ampliato il perimetro dei servizi gestiti attraverso l'acquisizione di commesse da precedenti gestori, in costanza di CCNL applicato, determinando così una frammentazione delle normative collettive di riferimento per i propri dipendenti;
- attualmente, l'Azienda gestisce in affidamento dal Comune di Ciampino i servizi Asili Nido e Assistenza O.E.P.A. *ex* A.E.C. (CCNL Uneba), Affissione e pubblicità (CCNL Commercio), Refezione Scolastica (CCNL Turismo e Pubblici Esercizi), Pulimento edifici comunali (CCNL Multiservizi), Sosta a pagamento (CCNL Autoferrotranvieri), Scuolabus (CCNL Federambiente), Farmacie (CCNL Assofarm); dal Comune di Castel Gandolfo i servizi di Refezione Scolastica (CCNL Turismo e Pubblici Servizi) e Farmacie (CCNL Assofarm); dai Comuni di Rocca Priora, San Cesareo, Zagarolo, Olevano Romano e Palestrina il servizio Farmacie (CCNL Assofarm), mentre il personale degli Uffici amministrativi è suddiviso tra CCNL Assofarm e CCNL Uneba;
- il progressivo aumento dei servizi gestiti crea quindi una complessa situazione di gestione delle risorse umane, che si riflette negativamente sull'organizzazione del lavoro, sui turni, gli orari, etc., nonché sulle politiche retributive;
- a seguito del Commissariamento del Comune di Ciampino, avvenuto in data 24.05.2018, la gestione Commissariale ha disposto l'aggiornamento del Piano Industriale ASP S.p.A. 2017-2019 (approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 29.12.2016), mantenendo le medesime finalità del progressivo risanamento finanziario ed economico dell'Azienda e della razionalizzazione delle risorse ivi impiegate;
- nell'esigenza di assicurare la continuità dei servizi in precedenza garantiti dall'ASP, tutti di particolare rilievo sociale in quanto afferenti primarie funzioni degli Enti o strumentali alla soddisfazione di diritti fondamentali della persona, con delibera n. 12 del 13 settembre 2018 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Prefettizio ha deliberato l'affidamento, fino al 31 dicembre 2018, ad ASP S.p.A. dei servizi precedentemente gestiti oltre al servizio tributi ed al servizio di gestione della sosta a pagamento;
- ai fini della sostenibilità del nuovo Piano Industriale (e del conseguente rinnovo dei servizi attualmente in affidamento), risulta fondamentale l'attuazione di specifiche misure di riorganizzazione e contenimento del costo del lavoro, all'interno di un processo omogeneo e

di un meccanismo di contenimento delle dinamiche salariali, tale da valorizzare la capacità competitiva della società, con particolare riferimento alla congruità dei corrispettivi per l'Ente socio affidante, assicurando susseguentemente la tutela e lo sviluppo dei livelli occupazionali e garantendo la necessaria stabilità pluriennale che, pacificamente, è caratteristica propria di ogni azione di risanamento;

- pertanto, la Società, in coerenza alla modalità partecipativa che già in precedenti momenti ha consentito di condividere con le parti sociali cruciali situazioni della vita aziendale, ritiene sia opportuno operare un'armonizzazione dei CCNL adottati e, contestualmente, uniformare il ramo amministrativo e quello dei servizi all'interno di un unico CCNL, che è stato individuato nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, ad eccezione dei servizi di natura socio assistenziale ed educativa e del servizio Farmacie, ove i rapporti di lavoro rimarranno regolati dai CCNL già rispettivamente applicati;
- in tal senso, si definiscono tre aree di appartenenza:

  1- Area Farmacie, con applicazione in continuità del CCNL ASSOFARM per i dipendenti impiegati direttamente nelle farmacie e all'interno del relativo Servizio;

  2- Area Servizi generali con applicazione del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, per i dipendenti degli Uffici amministrativi, refezione scolastica, affissione e pubblicità, pulimento edifici comunali, sosta a pagamento, scuolabus e tutti gli altri dipendenti non rientranti nelle altre due aree;

  3- Area Servizi socio-assistenziali ed educativi, con applicazione in continuità del CCNL Uneba, per i dipendenti degli asili nido e assistenza O.E.P.A. *ex* A.E.C.;
- di conseguenza, all'esito degli incontri sindacali e dell'approfondito confronto sull'ipotesi di armonizzazione, ove sono state coinvolte tutte le confederazioni sindacali sopra generalizzate, nonché le organizzazioni sindacali di categoria a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti,

le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, utili a definirne contenuto e finalità.

Art. 2 (Contrattazione nazionale di riferimento)

2.1 Nelle more dell'adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le Società *in house providing*, le parti concordano che a tutto il personale rientrante nell'Area 2 si applica a decorrere dal 01/01/2019 il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, per la regolamentazione di tutti gli istituti relativi al rapporto di lavoro, fatto salvo quanto espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo.

2.2 Le parti si danno atto che per eventuali istituti e/o materie contrattuali non espressamente ivi regolate, la loro applicazione sarà uniformata sulla base di quanto previsto e regolato per analoghi istituti e/o materie dal CCNL Turismo e Pubblici esercizi complessivamente inteso.

2.3 Con riferimento ai dipendenti occupati nel Servizio asili nido, le parti si danno atto, altresì, che il CCNL Uneba continua ad essere applicato per analogia, poiché non specificatamente di settore. Pertanto, la sua applicazione deve essere considerata di natura transitoria in attesa della stipulazione del CCNL di cui al punto 2.1 o di successivo confronto sindacale da aprire al superamento dell'attuale fase di crisi finanziaria dell'Azienda.

Art. 3 (Classificazione del personale)

3.1 Fermo restando l'inquadramento del personale a cui è già applicato il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, al fine di garantire una equivalenza tra livello contrattuale attualmente ricoperto e quello previsto dal CCNL di destinazione, le parti concordano che i lavoratori interessati alla presente armonizzazione (n. 41) verranno inquadrati sulla base della seguente tabella di armonizzazione, redatta tenendo conto delle declaratorie e delle mansioni, ruoli e responsabilità effettivamente presenti in Azienda:

- CCNL Commercio → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 1 lavoratore)

LIVELLO Commercio	**MANSIONE Commercio**	**LIVELLO Turismo e P E**	**MANSIONE Turismo e P E**
Q	Referente Servizio Affissioni	QA	Responsabile Area Mobilità Urbana

- CCNL Multiservizi → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 8 lavoratori)

1	Referente Trattamento Economico	1	Capo Ufficio Tributi
1	Addetto Amministrativo (Finanza)	1	Capo Ufficio Contabilità
2	Impiegato	3	Impiegato di concetto
2	Addetto Amministrativo (Finanza)	3	Impiegato di concetto
3	Addetto Amministrativo (Acquisti e Appalti)	4	Impiegato d'ordine
3	Impiegato Amministrativo	4	Impiegato d'ordine
4	Addetto Amministrativo	4	Impiegato d'ordine
4	Addetto al magazzino	4	Operaio specializzato
4	Autista	4	Impiegato d'ordine
5	Addetto Amministrativo	6	Operaio comune

- CCNL Uneba → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 1 lavoratore)

LIVELLO Uneba	**MANSIONE Uneba**	**LIVELLO Turismo e P E**	**MANSIONE Turismo e P E**
2	Assistente di Direzione	4	Impiegato d'ordine

3.2 Per le figure professionali non individuate nella tabella e per le nuove professionalità, l'inquadramento avviene sulla base delle declaratorie e degli eventuali profili ai quali possa essere fatto riferimento per analogia nei CCNL di riferimento per ciascuna Area.

Art. 4 (Trattamenti retributivi)

4.1 Ai lavoratori interessati alla presente procedura di armonizzazione viene riconosciuto il trattamento retributivo tabellare corrispondente al nuovo inquadramento nel CCNL di destinazione a decorrere dalla data di passaggio, con ricalcolo di indennità e scatti di anzianità in godimento in base alla nuova normativa. Qualora la retribuzione di provenienza risulti più alta di quella di destinazione, la differenza viene riconosciuta in busta paga con apposita voce "EDR ARMONIZZAZIONE", in cui confluiscono anche tutte le eventuali eccedenze di retribuzione a qualunque titolo percepite alla data di armonizzazione. Tale voce verrà progressivamente assorbita dai successivi aumenti contrattuali o da indennità / retribuzioni aggiuntive a qualsiasi titolo riconosciute per tutto il 2019, restando comunque invariati gli

LIVELLO Multiservizi	MANSIONE Multiservizi	LIVELLO Turismo e P E	MANSIONE Turismo e P E
2	Pulitore	7	Commissioniere
3	Addetto al trasporto pasti	5	Conducente automezzi leggeri
3	Operaio	6	Addetto ai servizi di pulizia
3	Pulitore	6	Addetto ai servizi di pulizia
6	Addetto affissioni	4	Operaio specializzato

- CCNL Autoferrotranvieri → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 6 lavoratori)

PARAMETRO Autoferrotranvieri	MANSIONE Autoferrotranvieri	LIVELLO Turismo e P E	MANSIONE Turismo e P E
138	Ausiliario del traffico	5	Addetto a mansioni d'ordine

- CCNL Federambiente → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 7 lavoratori)

LIVELLO Federambiente	MANSIONE Federambiente	LIVELLO Turismo e P E	MANSIONE Turismo e P E
3A	Autista	4	Conducente automezzi pesanti
4B	Autista	4	Impiegato d'ordine

- CCNL Assofarm → CCNL Turismo e Pubblici Esercizi (n. 18 lavoratori)

LIVELLO Assofarm	MANSIONE Assofarm	LIVELLO Turismo e P E	MANSIONE Turismo e P E
1S	Resp. Acquisti e Magazzino	QA	Responsabile Area Farmacie
1S	*Distaccato*	QA	*Distaccato*
1Q	Direttore facente funzione	QA	Responsabile Area Gare e Appalti
1C	Responsabile Amministrativo	QA	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
1C	Responsabile Risorse Umane	QA	Responsabile Area Risorse Umane
1	Referente Tesoreria	1	Capo Servizio Tributi

importi delle retribuzioni attualmente in godimento. Le parti si incontreranno nel mese di gennaio 2020 per valutare l'opportunità di confermare o meno quanto previsto per il 2019 che, qualora non ricorrano le condizioni ovvero in difetto di accordo, rimarrà invariato per un ulteriore anno. ~~e così per ciascuna annualità successiva.~~

4.2 Qualora le retribuzioni di destinazione risultino più alte di quelle attualmente percepite, le eventuali differenze vengono recuperate riducendo gli importi maturati a titolo di scatti di anzianità. In considerazione dei diversi valori e regole di maturazione previsti dai CCNL oggetto della presente armonizzazione, per la determinazione degli scatti di anzianità si terrà conto degli anni di effettivo servizio maturati alla data di armonizzazione. Tuttavia, qualora il valore dello scatto di destinazione risulti maggiore rispetto a quello attualmente in godimento, gli importi attualmente riconosciuti in busta paga costituiranno la base di calcolo per individuare il numero di scatti da riconoscere nel CCNL di destinazione.

4.3 Dalla data di migrazione cessano di essere applicati i trattamenti economici e gli istituti normativi previsti dal CCNL di provenienza, che sono assorbiti e sostituiti in toto dai trattamenti economici e normativi derivanti dal nuovo CCNL applicato, salvo quanto previsto nel presente accordo.

4.4 Ai lavoratori interessati alla presente procedura di armonizzazione, in considerazione della disciplina collettiva di provenienza, per il calcolo della 14ma mensilità si tiene conto anche degli scatti di anzianità.

4.5 In ogni caso, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si incontreranno per verificare la possibilità di ridefinire caratteristiche e natura della struttura retributiva del personale armonizzato sulla base dei risultati raggiunti e della programmazione economico-finanziaria aziendale, anche in considerazione del previsto aumento dei capitali e dei servizi gestiti.

Art. 5 (Orario di lavoro, flessibilità e pluralità delle mansioni)

5.1 L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti delle Aree 1 e 2 è fissato in 40 ore settimanali, mentre quello dei dipendenti dell'Area 3 in 38 ore settimanali.

5.2 L'Azienda riconosce un regime di flessibilità in entrata pari a 5 minuti, che il lavoratore è tenuto a recuperare nella medesima giornata lavorativa al termine del normale orario di lavoro. In difetto, la differenza oraria verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di riferimento.

5.3 Per far fronte alle esigenze di copertura dei diversi servizi gestiti dall'azienda, nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori possono essere adibiti a tutte le mansioni riconducibili all'inquadramento professionale attribuito, anche se proprie di una diversa area operativa, nonché a quelle appartenenti all'inquadramento immediatamente inferiore o superiore, purché in misura quantitativamente residuale rispetto a quelle di appartenenza e nel rispetto degli eventuali titoli abilitativi previsti per ciascuna mansione.

5.4 In caso di mansioni promiscue, i lavoratori hanno diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa principale.

5.5 Nel caso di definitiva attribuzione di mansioni diverse da quelle prevalenti, l'Azienda deve preliminarmente informare le rappresentanze sindacali di riferimento, fatti salvi casi di comprovata emergenza.

- SERVIZI SCUOLABUS – SOSTA A PAGAMENTO

5.6 Con riferimento ai dipendenti del servizio Scuolabus e in via sperimentale, le parti concordano per l'anno scolastico 2018 – 2019 la seguente distribuzione dell'orario di lavoro:

a) svolgimento delle mansioni di autista per 35 ore settimanali, comprensive dei tempi di attrezzaggio del mezzo, salita e discesa (calcolate in base all'orario di effettiva operatività di ciascuna linea);

b) carenza oraria, rispetto al monte ore retribuito, pari a 5 ore settimanali. Tale monte orario residuo è recuperato dal lavoratore nello svolgimento di altre mansioni, da rendersi in base ad una turnazione programmata nel rispetto della normativa di legge e collettiva, e comunque collocata secondo le seguenti direttive:

– nelle soste del nastro orario giornaliero, compatibilmente con le esigenze del servizio scuolabus;

– nelle giornate di sabato, in base alle disponibilità manifestate dai dipendenti.

5.7 Le prestazioni rese in regime di carenza oraria saranno, in ogni caso, meglio dettagliate con successivo accordo, anche sulla base degli esiti della fase sperimentale.

5.8 In continuità con la disciplina di provenienza, l'Azienda riconosce il rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio Scuolabus per il rinnovo periodico delle patenti e degli attestati abilitativi necessari alla guida degli automezzi pesanti.

5.9 In considerazione delle problematiche riscontrate nell'utilizzo della mensa aziendale convenzionata, tale servizio viene integralmente sostituito con il passaggio al CCNL di destinazione mediante l'erogazione di buoni pasto da parte dell'Azienda.

- SERVIZI ASILI NIDO – ASSISTENZA O.E.P.A. ex A.E.C. – REFEZIONE SCOLASTICA

5.10 Con riferimento ai servizi Asili Nido e Assistenza O.E.P.A. e Refezione Scolastica, nell'ambito delle medesime mansioni, i lavoratori possono essere impiegati anche presso strutture diverse, fermo restando l'orario di lavoro settimanale pari a 38 ore (CCNL Uneba).

5.11 Al fine di garantire continuità ai Servizi gestiti, in caso di necessità e sempre in via residuale, il personale educativo assegnato al Servizio Assistenza O.E.P.A. può sostituire quello in servizio presso gli Asili Nido e viceversa, nell'ambito delle rispettive professionalità e sulla base delle disponibilità ricevute dal personale interessato. Qualora risulti necessario assegnare temporaneamente dipendenti del Servizio Asili Nido allo svolgimento di attività proprie del Servizio Assistenza O.E.P.A., l'Azienda si impegna a provvedere alla relativa formazione per il conseguimento degli attestati necessari.

5.12 Le parti concordano che, trattandosi di servizi socio educativi di interesse pubblico che presuppongono relazioni dirette con bambini, volte a favorirne la crescita psico-fisica e relazionale nel rispetto delle fasi dello sviluppo, le assegnazioni terranno conto del rapporto educatrice / assistente con il bambino, garantendo per quanto possibile la rotazione del personale nella distribuzione dell'orario di lavoro e nelle sostituzioni, anche sulla base delle disponibilità manifestate da ciascun lavoratore.

5.13 In tal senso, su richiesta delle OO.SS., le parti si incontreranno almeno una volta all'anno per analizzare l'andamento dell'Area 3, verificare i programmi ed i progetti di sviluppo, coordinare soluzioni di problematiche comuni, individuare le linee guida per la

programmazione dei Servizi e assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

5.14 Qualora ricorrano esigenze di copertura dei diversi Servizi gestiti dall'Azienda, quest'ultima si impegna a utilizzare i lavoratori assegnati ai servizi stagionali od organizzati secondo la durata dell'anno scolastico, nei periodi di sospensione / interruzione del servizio, in altre mansioni anche presso servizi o strutture diverse, corrispondendo a questi ultimi una retribuzione maggiorata del 15% rispetto a quella goduta durante il normale servizio, per effetto dell'anticipo dei corrispondenti ratei di 13ma, 14ma e TFR.

Art. 6 (Banca Ore)

6.1 Le ore (o frazioni di ora) eccedenti il normale orario di lavoro confluiscono nella "banca ore" e vengono indicate con apposita voce nella busta paga di ciascun lavoratore. La maggiorazione prevista per tali ore dal CCNL di destinazione sarà compensata con il riconoscimento di 15 minuti per ogni ora in più di servizio prestato da accantonare in banca ore.

6.2 Per il personale disciplinato dal CCNL Uneba, nel rispetto delle diverse maggiorazioni ivi previste, le prestazioni di lavoro supplementare saranno compensate con il riconoscimento di 20 minuti in più per ciascuna ora di servizio, mentre tutte le ulteriori prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro seguiranno il regime di cui al comma che precede.

6.3 Le ore così accantonate potranno essere godute sotto forma di riposi compensativi entro i successivi 15 mesi dalla maturazione. Il godimento dei permessi potrà avvenire sulla base della richiesta del singolo lavoratore, attraverso le stesse modalità di richiesta delle ferie. L'azienda concederà i permessi sulla base delle esigenze produttive oppure sulla base della programmazione predisposta per ciascun servizio. Detti permessi non potranno essere irragionevolmente negati e, per i servizi stagionali od organizzati secondo la durata dell'anno scolastico, dovranno essere utilizzati prevalentemente per coprire i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

6.4 Qualora alla scadenza del periodo di riferimento, oppure in caso di anticipata cessazione del rapporto, i lavoratori non abbiano fruito per intero dei permessi accumulati in banca ore, l'Azienda liquiderà l'importo corrispondente alle ore non fruite in busta paga.

6.5 In deroga a quanto previsto al precedente comma, ai lavoratori assegnati ai servizi stagionali od organizzati secondo la durata dell'anno scolastico, la liquidazione delle ore non fruite in banca ore avverrà prima dell'inizio del successivo anno scolastico / stagione.

Art. 7 (Infortunio - Malattia)

7.1 In caso di infortunio sul lavoro, le parti concordano che l'erogazione delle relative indennità avverrà direttamente da parte dell'INAIL, senza versamento di anticipi da parte dell'Azienda, fermo quanto comunque previsto a proprio carico dal CCNL di destinazione.

7.2 Ai lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi verrà anticipata per intero dall'Azienda la normale retribuzione per i primi 3 giorni, a prescindere dalla durata della malattia.

Art. 8 Lavoro supplementare, clausole elastiche e clausole flessibile

8.1 Per i rapporti di lavoro part-time, l'Azienda ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare e di applicare ai contratti individuali le clausole flessibili ed elastiche, dietro consenso del lavoratore, potendo così modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro e prevedere periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro.

8.2 Le ore di lavoro prestate in orario supplementare o in applicazione delle clausole flessibili ed elastiche seguono il regime previsto dall'art. 6 che precede.

Art. 9 (Fondo di Previdenza Complementare e Assistenza sanitaria integrativa)

9.1 Entro 6 mesi dalla data di migrazione, tutti i lavoratori interessati al passaggio di CCNL che vogliano mantenere l'iscrizione alla previdenza complementare, devono comunicare per iscritto la propria volontà di aderire al fondo previsto dal nuovo CCNL. In difetto, il T.F.R. viene versato automaticamente nel Fondo INPS, restando invece invariato per il personale che già utilizza quest'ultimo Fondo.

9.2 Fermo restando il contributo annuale posto a carico dell'Azienda per il personale con diritto alla copertura sanitaria integrativa, il passaggio al fondo previsto dal CCNL di destinazione

avverrà gradualmente, al fine di evitare interruzioni delle prestazioni assistenziali. L'Azienda si impegna a verificare possibili integrazioni alle prestazioni previste nella polizza base e a richiedere l'inserimento in copertura, su richiesta degli interessati e dei loro familiari, che ne sosterranno direttamente il costo.

Art. 10 (Ambito di applicazione, Validità ed efficacia)

10.1 La disciplina di cui al presente accordo si applica a tutti i lavoratori dell'ASP S.p.A. in forza alla data di migrazione verso il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.

10.2 Ai lavoratori assunti successivamente alla data di migrazione si applica integralmente il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi sia per la parte normativa che per la parte economica.

10.3 Per quanto non previsto nel presente accordo, il rapporto di lavoro dei dipendenti inseriti nel servizio Farmacie rimane regolato dal CCNL Assofarm, mentre al personale inserito nei servizi educativi e socio assistenziali (Asili nido e Assistenza O.E.P.A. ex A.E.C., servizi ausiliari) si continua ad applicare il CCNL Uneba.

10.4 Per il personale interessato all'armonizzazione, i trattamenti collettivi derivanti dal CCNL Turismo e Pubblici Servizi e dal presente accordo, non sono cumulabili con i trattamenti collettivi e aziendali precedentemente applicati in funzione del diverso regime contrattuale.

10.5 La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nel presente accordo, sarà oggetto di apposito verbale che il datore di lavoro e il lavoratore, assistito da un Rappresentante Sindacale, provvederanno a sottoscrivere in sede protetta, anche al fine di evitare qualsiasi controversia su tutto il pregresso. Per i lavoratori che non intendano aderire a tale percorso, il passaggio al CCNL Turismo e Pubblici Esercizi avverrà in ogni caso dal 01/01/2019 sulla base dell'armonizzazione individuata dall'Azienda.

Art. 11 (Rappresentanze sindacali)

11.1 Le parti convengono sulla necessità di una progressiva riorganizzazione delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda, anche alla luce della presente armonizzazione e sulla base dei principi di rappresentatività previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

11.2 Le parti si impegnano ad avviare un percorso che porti alla graduale sostituzione delle RSA in RSU, considerata l'attuale struttura societaria e il numero di servizi gestiti.

* * *

Ciampino (RM), 28 dicembre 2018

Letto, compreso, approvato e sottoscritto.

per ASP Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

(dott. Arturo Accolla) (dott. Emilio Engst)

per le OO.SS.

O.S. .....

O.S. UILTUCS

O.S. UILTRASPORTI LAZIO

Nota al presente verbale

1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, entro il 31 gennaio 2019, l'Azienda formalizzerà il nuovo organigramma aziendale comprensivo dei singoli mansionari per il comparto uffici; in tale sede verrà anche verificata la rispondenza tra le mansioni attribuite ai singoli lavoratori ed i relativi livelli di inquadramento.